MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARZABOTTO
Via M. Musolesi, 1/A - 40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051-6787161- Fax 051-6787158
E_mail boic839001@istruzione.it - boic839001@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmarzabottobologna.it
C.F. 91201380374 – C.U. UFICHT

Comunicato n. 62

Marzabotto, 11 febbraio 2022

Ai Sigg. Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA
I. C. di Marzabotto

Oggetto: DL 4.2.2022 N. 5 – Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo

Come è noto, il decreto n. 5 del 4.2.22 introduce nuove misure, che si applicano anche alle classi che hanno provvedimenti in corso, superati e ridefiniti in base alla nuova legge (si veda al riguardo la risposta alla **FAQ n. 2** fornita dal MIUR). Il decreto introduce, inoltre, nuove misure sulla validità del Green Pass e nuove funzionalità di controllo dello stato vaccinale tramite App C19.

Le nuove misure previste dal Decreto-legge per la gestione casi Covid nel sistema educativo, scolastico e formativo, per comodità vengono illustrate in maniera sintetica nelle pagine seguenti.

Si riporta la lettura al seguente link: COMUNICAZIONI Nuove disposizioni DL 4.2.2022 N. 5 della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 9498 del 04/02/2022 che aggiorna le disposizioni relative alla quarantena e all'auto-sorveglianza per i contatti stretti ad alto rischio e delle nuove disposizioni in vigore dal 5 febbraio 2022.

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE CASI COVID NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO – DECRETO LEGGE N. 5 DEL 04/02/2022

A) SCUOLE DELL' INFANZIA

1. FINO A QUATTRO CASI di positività accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, **l'attività educativa e didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA** con **l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da**

parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. CON CINQUE O PIÙ CASI di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe **una SOSPENSIONE DELLE RELATIVE ATTIVITÀ per una durata di cinque giorni.**

B) SCUOLE PRIMARIE

1. FINO A QUATTRO CASI di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica PROSEGUE PER TUTTI IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato **i sei** anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19.vIn tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS- CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2. Con CINQUE O PIÙ CASI di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,

- **per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;

- **per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione** dalla vaccinazione, **l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2** da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;

- **per gli altri alunni si applica la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di cinque giorni.**

C) SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1. CON UN CASO di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto** con il soggetto confermato positivo al COVID-19;

2. **CON DUE O PIÙ CASI di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe,
   - per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;

   - **Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica PROSEGUE IN PRESENZA con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo** al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni;

   - **per gli altri alunni si applica la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA per la durata di cinque giorni.**

DISPOSIZIONI SANITARIE

Nei casi di cui alla lettera A punto 2, alla lettera B punto 2 primo paragrafo, alla lettera C punto 2 primo paragrafo, si applica **il regime sanitario di auto-sorveglianza** (con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età).

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ditipo FFP2, se di età superiore a sei anni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Nelle istituzioni scolastiche resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

TEMPI INTERCORRENTI TRA I CASI PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' IN PRESENZA

- Nelle SCUOLE DELL'INFANZIA la **sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente**.

- Per le SCUOLE PRIMARIE, si ricorre alla **didattica digitale integrata, se l'accertamento del caso precedente**.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico

LA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per gli alunni nei casi di cui alla lettera B numero 2 primo paragrafo, e di cui alla lettera C comma 2 primo paragrafo, può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

MODIFICA DELLE SITUAZIONI IN ESSERE

Le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma.

Si segnala in proposito l'aggiornamento della sez. FAQ del sito del Ministero dell'Istruzione:

www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Nancy Tiziana Grande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93